

L.R. 16 giugno 2009, n. 24 ⁽¹⁾.

Rete di fruizione escursionistica della Liguria ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 1° luglio 2009, n. 11, parte prima.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R.28 luglio 2023, n. 757.

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I

Rete di fruizione escursionistica della Liguria

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure ⁽³⁾.

2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.

3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000 ⁽⁴⁾.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24 e dall'art. 46, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per:

a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o interpoderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuità, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge;

b) attrezzature: le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d'informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL ⁽⁵⁾;

c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all'articolo 4;

c-bis) Alta Via dei Monti Liguri: il sistema dei percorsi escursionistici costituito dall'itinerario principale che percorre lo spartiacque tirrenico-padano da Ventimiglia a Ceparana e Bocca di Magra, dagli itinerari di collegamento aventi particolare interesse a fini escursionistici e dai terminali di ciascuna tappa in cui è suddiviso il percorso principale, come meglio individuati dalla Carta inventario di cui all'articolo 4 ⁽⁶⁾.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 3 *Struttura e caratteristiche della REL.*

1. La REL è articolata in percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni.

2. Nella individuazione della REL e nell'inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso:

a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici;

- b) la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio;
- c) la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica;
- d) l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico;
- e) la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell'accesso.

3. Possono essere inseriti nella REL i percorsi escursionistici che siano:

- a) compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri ⁽⁷⁾;
- b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni e nei siti della Rete natura 2000;
- c) compresi nei sistemi di percorsi d'interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni competenti ⁽⁸⁾;
- d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo;
- e) individuati dal Club Alpino Italiano - Regione Liguria (CAI) ai sensi della [legge 24 dicembre 1985, n. 776](#) (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo - Comitato regionale ligure (FIE);
- f) di primaria importanza per l'interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e);
- g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica ligure.

4. I percorsi della REL sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico. Al solo fine di garantire continuità ai percorsi escursionistici, la REL può essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell'articolo 5.

(7) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(8) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 4

Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria ⁽⁹⁾.

1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì elemento di riferimento degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano

territoriale di coordinamento). La Carta inventario è tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente ⁽¹⁰⁾.

1-bis. La Carta inventario è costituita dall'insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dal SITAR - Servizi informativi territoriali ambientali regionali, in collaborazione con gli uffici competenti ⁽¹¹⁾.

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione e all'aggiornamento della Carta inventario. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori alpini (CA), dei Gruppi di azione locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero, e ambientaliste e della recettività turistica lungo i percorsi della REL. La Giunta regionale può, altresì, integrare d'ufficio la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4 ⁽¹²⁾.

3. I soggetti proponenti di cui al comma 2 sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario ⁽¹³⁾.

4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati dai proponenti i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. Il monitoraggio e la manutenzione dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia ⁽¹⁴⁾.

4-bis. L'inserimento dei percorsi nella Carta inventario e l'esercizio delle attività di monitoraggio e manutenzione dei tracciati effettuate dai soggetti proponenti di cui al comma 2, non garantiscono l'esclusione dai rischi connessi o dipendenti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano. I soggetti proponenti sono tenuti a segnalare all'utenza eventuali pericoli. La Regione adotta linee guida per l'informazione e la sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano e sulle misure di autoprotezione ⁽¹⁵⁾.

5. La Giunta regionale, sulla base della ripartizione in ambiti e settori della Carta inventario, individua, tra i proponenti di cui al comma 2, il soggetto coordinatore per ciascun settore con i compiti di cui all'articolo 9, comma 1 ⁽¹⁶⁾.

6. Qualora i percorsi proposti includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, si applicano in tali tratte le disposizioni di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) ⁽¹⁷⁾.

7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 5, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario.

8. I soggetti proponenti di cui al comma 2 garantiscono, direttamente o per il tramite dei soggetti cui è affidata la manutenzione, l'accessibilità ai percorsi iscritti alla Carta inventario. Qualora ciò non fosse possibile, la Giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione motivata del soggetto proponente, dispone la modifica o la cancellazione dei percorsi dalla Carta inventario ⁽¹⁸⁾.

9. [La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta inventario] ⁽¹⁹⁾.

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 dicembre 2014, n. 1553](#) e la [Delib.G.R. 21 settembre 2022, n. 908](#).

(10) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(11) Comma aggiunto dall'[art. 4, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(12) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 3, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunità montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale può integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.».

(13) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 3, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «3. I proponenti sono tenuti, altresì, a produrre la documentazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario.».

(14) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 4, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 46, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 49, comma 1 della medesima legge](#)).

(15) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#), a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)).

(16) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 5, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#). Il testo precedente era così formulato: «5. La Giunta regionale può stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle proposte, nonché la documentazione da produrre.».

(17) Comma così sostituito dall'[art. 50, comma 1, L.R. 28 dicembre 2022, n. 16](#) e dall'[art. 27, comma 1, L.R. 2 agosto 2023, n. 17](#), a decorrere dal 10 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 34, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6. Qualora le proposte includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, i soggetti proponenti sono tenuti ad attivare l'ente proprietario della strada per l'assunzione di eventuali misure relative alla regolamentazione della circolazione ai sensi dell'[articolo 6, comma 4, lettera b\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.» In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'[art. 4, comma 6, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 2, comma 2, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#).

(18) Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 7, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 2, comma 3, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13](#), a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 13, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «8. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco trasmettono alla Regione almeno una volta all'anno una relazione sulla consistenza e sullo stato manutentivo dei percorsi iscritti alla Carta

inventario. In caso di mancato invio della relazione per più di due anni consecutivi, con provvedimento della Giunta regionale, può essere disposta la cancellazione dei relativi percorsi dalla Carta inventario.».

(19) Comma abrogato dall'art. 4, comma 8, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 5

Dichiarazione di pubblico interesse.

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. I soggetti proponenti di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente ⁽²⁰⁾.

3. Nei tratti di strada di proprietà privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, altresì, consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 9 ⁽²¹⁾.

4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.

(20) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(21) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 6

Linee guida regionali ⁽²²⁾.

1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispone:

a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le

linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione europea escursionismo (FEE);

b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.

(22) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 16 settembre 2011, n. 1124](#).

Art. 7

Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta inventario.

Articolo 7-bis

Alta Via dei Monti Liguri ⁽²³⁾.

1. La Regione, le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, i comuni e gli enti Parco, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, provvedono a garantire la fruibilità dell'Alta Via dei Monti Liguri attraverso interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla [L. 394/1991](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [L.R. 12/1995](#) e successive modificazioni e integrazioni. Provvedono, altresì, a promuovere progetti finalizzati all'organizzazione dei servizi di fruizione e alla conoscenza, divulgazione e marketing dell'Alta Via dei Monti Liguri ⁽²⁴⁾.

2. Al fine di mantenere la necessaria unitarietà dell'Alta Via dei Monti Liguri, la Regione garantisce il coordinamento delle attività di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative di cui al medesimo comma.

(23) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, [L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

(24) Comma così modificato dall'art. 46, comma 2, [L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

TITOLO II

Azioni di tutela e valorizzazione della rete di fruizione escursionistica regionale

Art. 8
Interventi ed attività ⁽²⁵⁾.

1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ammette a finanziamento interventi ed attività tenendo conto delle seguenti priorità:

a) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario, con particolare riferimento all'Alta Via dei Monti liguri e ad altri itinerari facenti parte della rete primaria regionale e interregionale;

c) azioni volte a favorire l'integrazione della REL con la rete del trasporto pubblico locale, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale e lo sviluppo del trasporto integrativo;

d) promozione e marketing territoriale della REL.

2. La Giunta regionale, in coerenza con le priorità di cui al comma 1, stabilisce i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Programma regionale annuale di attività e di interventi. 1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato: "Programma regionale"».

2. Le principali finalità del Programma regionale sono:

a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, turistiche e del tempo libero all'aria aperta quali attività caratterizzate da un equilibrato rapporto con l'ambiente;

b) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione;

c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL;

d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d'eccellenza del territorio regionale;

e) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;

f) migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l'utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

g) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale;

h) promuovere la conoscenza e l'immagine della REL anche mediante lo scambio d'esperienze ed il rafforzamento dell'informazione e della comunicazione;

i) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REL;

j) preservare, in particolare, il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL.

3. Il Programma regionale, in particolare, prevede i seguenti settori prioritari:

a) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l'Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi turistici locali ed interregionali.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attività e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

5. Al solo fine di garantire la continuità di percorsi preesistenti, il Programma regionale può prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 4, commi 3 e 4.».

Art. 9

Attuazione degli interventi e delle attività ⁽²⁶⁾.

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla [L. 394/1991](#) e successive modificazioni e integrazioni e alla [L.R. 12/1995](#) e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto coordinatore di settore individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, d'intesa con gli enti locali e gli enti Parco interessati e in collaborazione con CAI e FIE, predispone e presenta alla Regione i progetti degli interventi e delle attività, con la relativa richiesta di contributo, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale. Tale soggetto coordina i proponenti di cui all'articolo 4, comma 2, e coadiuva la Regione nella pianificazione e nel monitoraggio della REL oltre che nell'informazione ai soggetti che operano nel settore di propria competenza ⁽²⁷⁾.

2. All'attuazione provvedono le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni e gli enti Parco nonché, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni. Detti enti si avvalgono, tramite apposite convenzioni, della collaborazione volontaria di CAI e FIE, oltre che dell'eventuale collaborazione di ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero, ambientaliste e della ricettività turistica lungo i percorsi della REL, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33](#) (Disposizioni attuative della [legge 31 gennaio 1994, n. 97](#) (Nuove disposizioni per le zone montane)) e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Regione concede ai soggetti attuatori degli interventi e delle attività i contributi sulla base dei criteri di riparto delle risorse disponibili e delle modalità di erogazione

dei finanziamenti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

4. La Regione, può promuovere o attuare, direttamente o indirettamente, progetti relativi alla manutenzione, sviluppo e promozione della REL ⁽²⁸⁾.

5. I contributi sono concessi solo per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite all'articolo 1.

6. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definiti all'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

(26) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Progetti per la predisposizione del Programma regionale. 1. I comuni, le province, le comunità montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla Regione, ai fini dell'approvazione del Programma regionale di cui all'articolo 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo. 2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33* (Disposizioni attuative della *legge 31 gennaio 1994, n. 97* "Nuove disposizioni per le zone montane") e successive modifiche e integrazioni. 3. Nell'ambito del Programma regionale la Regione può attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale. 4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, e comprendere: a) la documentazione prevista all'articolo 4, commi 3 e 4; b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilità degli interventi; c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico; d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione; e) la verifica preventiva della compatibilità ambientale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all'organicità delle opere; f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire; g) l'eventuale studio d'incidenza ai sensi dall'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357* (Regolamento recante attuazione della *direttiva 92/43/CEE* relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni; h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale; i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. 5. Nell'eventualità che i progetti interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).».

(27) Comma così modificato dall'art. 46, comma 4, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13, a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

Art. 10

Criteria e misura degli interventi finanziari.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui dell'articolo 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La misura dei contributi è elevabile fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità;

b) interventi di ingegneria ambientale;

c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature;

d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille abitanti.

3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attività o degli interventi previsti.

4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

TITOLO III

Norme di comportamento, sanzioni e vigilanza

Art. 11

Norme generali di comportamento.

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali, naturali e paesaggistici, e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla *L. n. 394/1991* e alla *L.R. n. 12/1995* e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato ⁽²⁹⁾:

a) abbandonare rifiuti;

b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;

c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;

e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;

f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.

1-bis. I percorsi escursionistici sono utilizzati tenuto conto dei rischi oggettivi e soggettivi che tale uso comporta. L'utilizzatore deve essere in grado di rilevare situazioni di rischio o pericolo percepibili o prevedibili con l'ordinaria diligenza, regolando di conseguenza la propria condotta. L'utilizzatore deve, altresì, essere in grado di valutare la propria forma fisica e le proprie capacità tecniche in base alla difficoltà del percorso prescelto ⁽³⁰⁾.

2. È fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.

3. È fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'articolo 3 e dall'*articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38* (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'*articolo 3 del D.Lgs. n. 285/1992* e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario ⁽³¹⁾.

3-bis. La deroga prevista dall'*articolo 6 della L.R. n. 38/1992* non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, ad eccezione degli itinerari di collegamento previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto proponente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della presente legge e del manutentore ai sensi dell'articolo 4, comma 4 ⁽³²⁾.

4. L'attività venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla *legge regionale 1° luglio 1994, n. 29* (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

(29) Alinea così modificato dall'*art. 46, comma 5, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29*, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 49, comma 1 della medesima legge*).

(30) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13, a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(31) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e dall'art. 10, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(32) Comma dapprima aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24 e poi così sostituito dall'art. 46, comma 7, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3-bis. La deroga prevista dall'articolo 6 della L.R. 38/1992 non si applica sui percorsi escursionistici compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri.».

Art. 11-bis

Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi ⁽³³⁾.

1. Ai sensi della presente legge e con riferimento alle norme del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, oltre che all'"Intesa Stato-Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale" (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le mountain bike sono classificati in:

a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);

b) percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

c) percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike;

d) bike park: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, o da specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d'impatto o specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, la mountain bike è praticata ⁽³⁴⁾:

a) liberamente sulle strade carreggiabili, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui all'articolo 4;

b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento, volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal Sindaco del comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge ⁽³⁵⁾;

c) liberamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla lettera b), su sentieri (o mulattiere o tratturi) di proprietà privata in cui non è dimostrabile l'uso pubblico;

d) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (single track) con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore;

e) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, all'interno dei bike park con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore.

Il diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi legati ai percorsi di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà essere manifestato tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori trenta giorni seguenti la pubblicazione di cui al comma 8 e l'apposizione di cartelli di divieto di transito.

Al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti deboli, i ciclisti che transitano su percorsi escursionistici hanno l'obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo. Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme previste dal [D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni. La pratica della mountain bike può essere, altresì, svolta con mountain bike a pedalata assistita (e-bike), purché avente caratteristiche conformi ai "velocipedi" così come definiti dall'[articolo 50 del D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni.

2-bis. Salvo differenti disposizioni adottate dagli enti competenti, la percorrenza con mountain bike su sentieri e strade non regolamentate dal codice della strada avviene a completo rischio e pericolo degli utenti ⁽³⁶⁾.

3. I bike park, oltre che per il downhill, possono essere realizzati anche per le altre discipline della mountain bike e devono avere specifici percorsi ed essere dotati di appositi regolamenti di fruizione. La gestione dei bike park può essere esercitata da enti locali, consorzi, associazioni, imprese o persone fisiche con partita IVA. Per salvaguardare la sicurezza di terzi, oltre che dei biker, e limitare possibili interferenze con la fauna selvatica, i bike park devono essere contenuti in apposite aree delimitate e controllate.

4. Il gestore degli impianti di risalita a fune, funzionali alle attività di mountain bike, può fungere da vettore per persone e biciclette in conformità con le disposizioni tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, inerenti "trasporto di biciclette, fun-bob e altri mezzi simili su seggiovie e cabinovie".

5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi di cui al comma 2. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti.

6. I percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike, di cui al comma 2, lettera d), devono essere opportunamente segnalati dai gestori che ne curano la manutenzione o il ripristino con cadenza almeno annuale.

7. I comuni e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, individuano i percorsi di cui al comma 5. La pratica della mountain bike è sempre vietata sui terreni coltivati,

su tutti i percorsi dopo forti piogge nelle successive quarantotto ore, nelle ore notturne, senza gli opportuni dispositivi di illuminazione, e sui terreni per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori. Le modalità di applicazione di tali divieti saranno meglio specificate nell'ambito delle linee guida di cui al comma 5. Il Comune può definire, altresì, con propri atti, anche in accordo con altri comuni, le eventuali modalità di fruizione, le convenzioni, gli accordi con associazioni e altri soggetti privati al fine di individuare strumenti di agevolazione o incentivazione delle attività disciplinate dalla presente legge, nonché attività di manutenzione dei percorsi ⁽³⁷⁾.

8. L'autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain bike e di bike park, è rilasciata dai comuni territorialmente interessati nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta regionale, di cui al comma 5, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) può essere svolta solo all'interno dei bike park e sui percorsi autorizzati dai comuni. Per consentire ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati dalla realizzazione dei percorsi riservati all'attività di mountain bike e dei bike park, o dei sentieri per cui non è possibile dimostrare l'uso pubblico, di poter esprimere il proprio eventuale diniego, i comuni pubblicano un avviso pubblico con l'elenco delle proprietà interessate all'albo pretorio e nel proprio sito istituzionale per almeno trenta giorni consecutivi e notificano l'avviso medesimo ai proprietari residenti in Italia che, a loro volta, hanno trenta giorni di tempo dalla data di avvenuta notifica per esprimere il loro eventuale diniego. Tutti i proprietari possono in ogni caso interdire il passaggio sui percorsi sopracitati a loro insindacabile giudizio e con effetto immediato ⁽³⁸⁾.

9. Nell'esercizio della pratica della mountain bike, ispirandosi al codice di comportamento International Mountain Bicycle Association (IMBA), l'utente è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso. Il ciclista deve regolare la propria andatura al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato del percorso e all'affollamento dello stesso. In caso di sinistro, l'utente presta soccorso agli infortunati e fornisce le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.

10. Fatto salvo quanto previsto dal [D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo di indossare un casco protettivo con omologazione CE EN 1078.

(33) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, [L.R. 30 giugno 2017, n. 16](#). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 5 della medesima legge.

(34) Alinea così modificato dall'art. 46, comma 6, [L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

(35) Lettera così sostituita dall'art. 46, comma 8, [L.R. 27 dicembre 2018, n. 29](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dai soggetti gestori, ai sensi della

presente legge, per i percorsi compresi nella REL, o dal Sindaco del Comune interessato per gli altri sentieri;».

(36) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 6, L.R. 27 ottobre 2022, n. 13, a decorrere dal 4 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(37) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(38) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24 e dall'art. 46, comma 9, L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 della medesima legge).

Art. 12

Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;

b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;

c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;

e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;

f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;

g) [da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali] ⁽³⁹⁾;

h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;

i) da euro 100,00 a euro 600,00 per il transito con mezzi motorizzati nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3 ⁽⁴⁰⁾;

i-bis) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 7 ⁽⁴¹⁾;

i-ter) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 8 ⁽⁴²⁾;

i-quater) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 9 ⁽⁴³⁾;

i-quinquies) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione dell'articolo 11-bis, comma 10 ⁽⁴⁴⁾;

i-sexies) da euro 1000,00 a euro 6000,00 per lo svolgimento di gare e manifestazioni di mezzi motorizzati non autorizzati dall'Ente competente e per violazione di cui all'articolo 11, comma 3-bis ⁽⁴⁵⁾;

i-septies) da euro 500,00 a euro 3000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Ente competente, nel caso di gare e manifestazioni autorizzate di mezzi motorizzati ⁽⁴⁶⁾.

2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.

3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

(39) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 2, L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

(40) Lettera così sostituita dall'art. 47, comma 1, L.R. 29 dicembre 2021, n. 22, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3;».

(41) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(42) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(43) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(44) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 giugno 2017, n. 16.

(45) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

(46) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24.

Art. 13
Vigilanza.

1. La Regione provvede a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 ed esercita le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12, alle quali si applica la [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni ⁽⁴⁷⁾.

2. Per i compiti di cui al presente articolo la Regione si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla [legge regionale 2 maggio 1990, n. 30](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla [L.R. n. 29/1994](#) e successive modifiche e integrazioni ⁽⁴⁸⁾.

3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente.

(47) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#) e dall'[art. 12, comma 1, L.R. 6 febbraio 2020, n. 5](#).

(48) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 2, L.R. 7 agosto 2017, n. 24](#).

TITOLO IV

Norme finali

Art. 14
Norma transitoria.

1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario.

3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b).

Art. 15
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della L.R. n. 15/2002 di quota pari ad euro 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

c) iscrizione alla U.P.B. 3.104 che assume la seguente denominazione "Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 100.000,00 in termini di competenza;

d) iscrizione alla U.P.B. 3.204 che assume la seguente denominazione "Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 30.000,00 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 16
Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.